

A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico – Decreto dirigenziale n. 55 del 18 giugno 2010 - L.R. NR. 2 del 21.1.2010, ART. 1, COMMA 8 - COMUNE DI OTTAVIANO - SEDE FARMACEUTICA NR. 6 DECADENZA DAL DIRITTO DI PRELAZIONE E CONTESTUALE SOPPRESSIONE DELLA SEDE STESSA

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che la L.R. nr. 2 del 21.1.2010, all'art. 1, comma 8, testualmente recita *"Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l'assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse"*;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di OTTAVIANO ha manifestato la volontà ad ottenere la titolarità della sede farmaceutica nr. 6 istituita con D.P.G.R. nr. 305 del 18.4.2002 in regime di revisione della pianta organica delle farmacie riferita all'anno 1998;

- che il Settore T.A.P. dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria di Napoli, con nota nr. 484866 del 4.6.2010, ha trasmesso l'elenco dei Comuni che hanno esercitato il diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche istituite e non aperte tra le quali vi è anche quello del Comune di OTTAVIANO riferita alla sede farmaceutica nr. 6;

RITENUTO quindi, in applicazione dell'art. 1, comma 8 della suddetta L.R. nr. 2/2010, di dover procedere alla soppressione della sede farmaceutica nr. 6, non aperta alla data di entrata in vigore della legge medesima;

VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- procedere, in applicazione dell'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, alla soppressione della sede farmaceutica nr. 6, del Comune di OTTAVIANO, non aperta alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di NA 3 Sud, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Napoli e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli, per l'affissione ai rispettivi albi per quindici giorni consecutivi.

Dr.ssa Margherita DE FLORIO